

Causa C-484/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

25 giugno 2019

Giudice del rinvio:

Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) (Corte suprema amministrativa, Svezia)

Data della decisione di rinvio:

5 giugno 2019

Ricorrente:

Lexel AB

Resistente:

Skatteverket (Amministrazione Finanziaria)

[OMISSIS]

DECISIONE IMPUGNATA

Sentenza del Kammarrätten i Stockholm (Corte d'appello amministrativa di Stoccolma) del 29 giugno 2018 nelle cause nn. 5437-17 e 5438-17

Sul merito

Imposte sui redditi, ecc.; domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

L'Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) ha emanato la seguente:

ORDINANZA

Si chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, conformemente all'allegata domanda (allegato al verbale).

[OMISSIS]

Allegato al verbale

Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE vertente sull'interpretazione dell'articolo 49 TFUE

Introduzione

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla questione della compatibilità con il diritto di stabilimento ex articolo 49 TFUE il diniego della detraibilità di oneri finanziari dal reddito imponibile. La questione è sorta in un caso in cui è stata negata ad una società svedese la detraibilità degli interessi versati ad una società francese appartenente allo stesso gruppo. La società francese ha potuto compensare gli interessi percepiti con perdite sorte nell'ambito di operazioni del gruppo in Francia. La detraibilità è stata negata sulla base di una disposizione che stabilisce che gli interessi passivi relativi a un debito nei confronti di una società appartenente allo stesso gruppo di imprese non possono essere dedotti se la ragione principale dell'insorgere dell'obbligazione fiscale è quella di ottenere un beneficio fiscale sostanziale.
- 2 I lavori preparatori delle disposizioni in questione affermano che esse non riguardano la corresponsione di interessi tra imprese in grado di compensare i profitti e le perdite tra le medesime con i c.d. contributi di gruppo. Le norme sui contributi di gruppo si applicano solo alle società imponibili in Svezia. Per questo motivo, tra l'altro, è controversa nella specie la compatibilità con la libertà di stabilimento del diniego della detraibilità degli oneri finanziari da parte della società.

Normativa dell'Unione applicabile

- 3 Dagli articoli 49 e 54 TFUE risulta che sono vietate le restrizioni imposte ad una società di un altro Stato membro per stabilirsi liberamente nel territorio svedese, ad esempio costituendo una controllata.

Normativa nazionale applicabile

Disposizioni che limitano la detraibilità degli interessi su determinate passività

- 4 Conformemente alla regola generale di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della legge relativa all'imposta sui redditi (1999:1229), gli oneri finanziari sono detraibili in sede di tassazione delle attività commerciali dell'impresa.
- 5 Nel caso degli interessi passivi relativi a debiti contratti con società collegate, tuttavia, la detraibilità è soggetta a restrizioni. All'epoca, l'articolo 24, paragrafo 10, da a) a f), della legge sull'imposta sui redditi, prevedeva quanto segue:

- 6 Ai sensi del paragrafo 10 a), le società, ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 10 b) a 10 f) si considerano consociate l'una con l'altra se una delle società esercita, direttamente o indirettamente, tramite partecipazioni o in altro modo, un'influenza rilevante nell'altra impresa oppure tale impresa ricade in misura prevalente in una gestione congiunta. Per «società» si intende una persona giuridica.
- 7 Ai sensi del paragrafo 10 b), una società controllata non può dedurre gli interessi passivi relativi a un debito nei confronti di una società del gruppo, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 10 d) o il paragrafo 10 e).
- 8 A termini del paragrafo 10 d), primo comma, gli interessi passivi relativi a debiti di cui al paragrafo 10 b), sono detraibili qualora il reddito corrispondente agli interessi passivi versati debba essere tassato con un'aliquota pari almeno al 10% in base alla legge dello Stato in cui ha sede la società appartenente al gruppo societario che ha effettivamente diritto al reddito, se la società ha avuto solo tale reddito (regola del 10%).
- 9 Il paragrafo 10 d), terzo comma precisa che, se il debito è stato contratto principalmente nell'intento di procurare al gruppo societario un beneficio fiscale sostanziale, la detraibilità dei relativi oneri finanziari è esclusa (regola dell'esenzione).
- 10 Il paragrafo 10 e), primo comma, stabilisce che, anche se i presupposti della regola del 10% non ricorrono, sono detraibili gli oneri finanziari relativi ai debiti di cui al paragrafo 10 b), se il debito sottostante agli oneri finanziari medesimi è principalmente scaturito da ragioni di ordine commerciale. Ciò vale, tuttavia, solo nel caso in cui la società controllata, percettrice del reddito corrispondente agli interessi passivi corrisposti, si trovi in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o in uno Stato con il quale la Svezia ha stipulato un trattato fiscale.
- 11 I lavori preparatori della deroga di cui al paragrafo 10 d), terzo comma, forniscono i seguenti orientamenti per l'interpretazione della disposizione (prop. COM. 2012/13:1, pagg. 250-254).
- 12 È alla società che chiede la detrazione che incombe l'onere della prova che il debito non è sorto principalmente per ragioni fiscali. Con l'espressione «principalmente» s'intende, circa, una quota pari quantomeno al 75%. La valutazione è effettuata a livello del gruppo e si tiene conto della situazione fiscale sia del creditore sia dell'ente finanziato. Di norma, debiti a breve termine ed operazioni in contanti non sono soggetti alla deroga.
- 13 Ai fini dell'applicazione della deroga, la valutazione dev'essere effettuata caso per caso, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti per determinare se la ragione principale dell'operazione e del rapporto contrattuale risieda nel procurare al gruppo societario un vantaggio fiscale significativo. Le circostanze in cui si applica la deroga sono, ad esempio, il finanziamento dell'acquisizione dei diritti di partecipazione da parte di un socio di un'altra società all'interno del gruppo o il fatto che tale interesse sia elevato. Inoltre, è importante che il finanziamento

potesse essere effettuato mediante conferimenti di capitale anziché operazioni di mutuo.

- 14 Occorre inoltre tenere conto se sussista un'ingiustificata canalizzazione di versamenti di interessi attraverso altre entità all'interno del gruppo. Ne è un esempio il fatto che un'impresa con perdite elevati e priva dei fondi necessari per la concessione di mutui abbia agito in qualità di creditore facendo confluire nelle proprie casse denari provenienti da altri soci del gruppo per ottenere benefici fiscali. Laddove sia stato accertato che il debito sia stato contratto al fine di consentire al gruppo societario di utilizzare le perdite di una società controllata in un determinato paese facendo ivi confluire mutui o capitali a fini di finanziamento, la detraibilità dei relativi oneri finanziari resta esclusa. Si ritiene che tale modus operandi sia stato inteso a procurare un beneficio fiscale sostanziale al gruppo, ad esempio mediante l'elusione delle norme in materia di contributi dei gruppi.
- 15 Un'altra fattispecie che può essere oggetto di contestazione è quella che si verifica quando un gruppo societario costituisca, nell'ambito dell'acquisizione di una partecipazione, una nuova società la cui funzione principale consiste nella detenzione dei crediti derivanti da operazioni di finanziamento. L'origine del capitale è un altro fattore da includere nella valutazione. Il fatto che i fondi concessi siano generati da utili potrebbe, dal punto di vista del mutuante, indicare che la decisione è stata adottata per ragioni economiche solide. Il livello di tassazione del beneficiario degli interessi è un'altra circostanza di cui occorre tener conto. I versamenti di interessi su finanziamenti interni tra società imponibili soggette al contributo di gruppo non saranno coperti dalla deroga.
- 16 Le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 10, da a) ad f), della legge sull'imposta sui redditi sono ora state abrogate. Dal 1° gennaio 2019, a norma dell'articolo 24, paragrafo 18, gli interessi passivi relativi ad un debito contratto con una società appartenente allo stesso gruppo societario sono sempre detraibili se la società controllata percettrice del reddito corrispondente agli interessi passivi è residente in uno Stato del SEE o in uno Stato con il quale la Svezia ha concluso accordi fiscali. Ciò vale indipendentemente dal modo in cui viene tassato il beneficiario degli interessi. Soltanto se il rapporto obbligatorio è sorto esclusivamente o quasi esclusivamente affinché il gruppo potesse ottenere un sostanziale beneficio fiscale, tali oneri finanziari, ai sensi della normativa vigente, restano indetraibili. Con «esclusivamente o quasi esclusivamente», ai sensi dei lavori preparatori, s'intende una quota compresa tra il 90-95%, circa, ed il 100% (proposta di legge 2017/18:245, pag. 184).
- 17 Il motivo per limitare l'ambito di applicazione delle norme sulla limitazione detraibilità degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti concessi da società collegate è che altre modifiche alla detraibilità fiscale degli interessi sono state contemporaneamente introdotte. Esse si basano, tra l'altro, sulla direttiva (UE) 2016/1164 [del Consiglio, del 12 luglio 2016,] recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno

(GU 2016, L 193) e sulle raccomandazioni dell'OCSE, in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili.

- 18 Tuttavia, come già indicato, nel procedimento si applicano le precedenti disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 10, da a) a f), della legge sull'imposta sui redditi.

Disposizioni relative ai contributi di gruppo

- 19 Le disposizioni sullo sgravio di gruppo sono contenute nell'articolo 35 della legge sull'imposta sui redditi. Queste disposizioni sono volte a consentire la compensazione degli utili sotto forma di trasferimenti di utili all'interno di un gruppo di società.
- 20 Deriva dai paragrafi 1 e 3 che il contributo di gruppo proveniente da una società che controlla al 100% la sua controllata oppure da una controllata al 100% verso la propria controllante, dev'essere detratto in presenza di determinati presupposti. Il trasferimento dev'essere contabilizzato come entrata dalla società percettrice.
- 21 Il primo comma del paragrafo 2 definisce una società controllante, inter alia, quale società per azioni svedese che possiede più del 90 per cento delle azioni in un'altra società per azioni svedese. Una società interamente controllata è definita al secondo comma come una società posseduta dalla società controllante.
- 22 I paragrafi 4 e 6 contengono disposizioni ai sensi delle quali la detraibilità dev'essere consentita anche riguardo a trasferimenti intragruppo effettuati a una società indirettamente controllata tramite un'altra controllata e a trasferimenti intragruppo effettuati tra due società controllate direttamente o indirettamente.
- 23 In applicazione delle disposizioni sui trasferimenti intragruppo, ai sensi del paragrafo 2 a, una società straniera residente in uno Stato membro del SEE e che corrisponda a una società per azioni svedese dev'essere trattata come tale. Tuttavia, ciò si applica unicamente se la società percettrice nell'ambito di un trasferimento intragruppo è imponibile in Svezia quanto all'attività economica relativa ai contributi intragruppo.

Fatti

- 24 Il caso di specie riguarda la società per azioni svedese Lexel, appartenente al gruppo Schneider Electric. Il gruppo opera in un gran numero di paesi. La società controllante del gruppo è la società francese Schneider Electric SE.
- 25 Il gruppo comprende anche la società belga Schneider Electric Services International (SESI). Prima dell'operazione controversa, essa era detenuta all'85% dalla Schneider Electric Industries SAS (SEISAS) e al 15% della Schneider Electric España SA (SEE).

- 26 Nel dicembre 2011, la Lexel acquisiva la partecipazione azionaria del 15% nella SESI, a sua volta detenuta dalla SEE. Al fine di finanziare l'acquisizione, Lexel si avvaleva di un finanziamento della società del gruppo francese, Bossière Finances SNC (BF). Lexel, BF, SESI e SEE sono tutte controllate dirette o indirette di SEISAS. Nel 2013 e nel 2014, Lexel corrispondeva, a fronte dei finanziamenti ottenuti, interessi passivi alla BF per circa 58 milioni di SEK (2013) e per circa 62 milioni di SEK (2014), chiedendo, nella propria dichiarazione dei redditi, la loro detrazione dal reddito imponibile.
- 27 BF è la banca interna del gruppo. Si occupa, tra l'altro, del cash pool del gruppo e ha fornito finanziamenti a circa 100 diverse società del gruppo. BF è soggetta all'imposta francese sulle società e fa parte di un gruppo d'impresa, soggetto passivo in Francia, composto, per l'anno corrente, da circa 60 società francesi. Le società che fanno parte di tale unità fiscale sono in grado di compensare i propri utili con eventuali perdite verificatesi in altre società all'interno del gruppo stesso.
- 28 L'aliquota dell'imposta francese sulle società ammontava, per gli anni 2013 e 2014, al 34,43%. Nel corso di questi anni, tuttavia, non è stata riscossa alcuna imposta sui redditi da interessi, poiché l'unità fiscale ha registrato delle perdite. Nello stesso anno, l'aliquota dell'imposta svedese sui redditi delle società era pari al 22%.
- 29 L'Amministrazione Finanziaria negava la detraibilità degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti concessi da BF. L'Amministrazione Finanziaria rilevava che Lexel e BF appartenevano allo stesso gruppo societario, con conseguente indetraibilità, in linea di principio, dei relativi oneri finanziari, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 10 b) della legge sull'imposta sui redditi. L'Amministrazione Finanziaria svedese ha poi esaminato l'applicabilità della regola del 10% di cui al paragrafo 10 d), primo comma. Tale regola prevede un esame ipotetico delle modalità di tassazione degli interessi percepiti, laddove questi costituiscono l'unico reddito. Pertanto, affinché gli oneri finanziari possano essere detratti per effetto di tale regola, è sufficiente che gli interessi percepiti siano imponibili e che l'aliquota fiscale sia almeno pari al 10%. Con riferimento al livello di tassazione in Francia, l'Amministrazione Finanziaria ha accertato l'applicazione della regola del 10%.
- 30 Si pone conseguentemente la questione se la detraibilità dovesse essere parimenti negata in base alla deroga di cui al punto 10, lettera d), terzo comma. La Lexel aveva indicato che il motivo dell'acquisizione delle azioni della SESI da parte della SEE era che quest'ultima aveva fatto richiesta di capitali in relazione all'acquisizione di un'altra società, la Spanish Telvent Group, da venditori esterni. La SEE ha inoltre finanziato quest'acquisizione principalmente tramite mutui avendo precedentemente ottenuto anche finanziamenti interni ed esterni relativi all'acquisizione delle azioni della SESI. Al fine di ridurre i costi di finanziamento, la SEE ha venduto le proprie azioni nella SESI e ha proceduto al rimborso dei finanziamenti ottenuti.

- 31 A parere della Lexel, lo scopo dell'acquisizione delle azioni nella SESI da parte della stessa Lexel non era pertanto l'ottenimento di un vantaggio fiscale dal gruppo. Inoltre, la Lexel ha ritenuto che non si fosse verificato un vantaggio fiscale a causa del fatto che BF avrebbe potuto compensare i redditi da interessi con le perdite derivanti dalle proprie attività in Francia. In effetti, secondo la Lexel, queste perdite sono oramai divenute inutilizzabili e non potrebbero essere utilizzate ai fini della compensazione con utili futuri. Pertanto, redditi corrispondenti a redditi da interessi risulterebbero, in definitiva, tassati e, inoltre, ad un'aliquota d'imposta superiore a quella applicata in Svezia. Infine, la Lexel ha sostenuto che l'applicazione della deroga non era conforme alle disposizioni del diritto dell'UE relative alla libertà di stabilimento.
- 32 Tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto applicabile la deroga. L'Amministrazione Finanziaria ha rilevato che la SEE ha iniziato a registrare perdite nel 2011 e ha stimato che le operazioni erano state effettuate per detrarre gli oneri finanziari relativi all'acquisizione della SESI in Svezia invece che in Spagna. Poiché i corrispondenti redditi da interessi non sono stati tassati in Francia potendo essere compensati con perdite, secondo l'Amministrazione, il gruppo societario avrebbe beneficiato di un vantaggio fiscale significativo se gli interessi fossero detratti in Svezia. L'Amministrazione ha inoltre rilevato che tale vantaggio fiscale poteva essere considerato il principale motivo per cui era sorto il debito. Infine, l'Amministrazione ha ritenuto che l'applicazione della deroga non potesse essere considerata in contrasto con la libertà di stabilimento.
- 33 La Lexel ha impugnato la decisione dell'Amministrazione Finanziaria svedese dinanzi al Förvaltningsrätten i Stockholm (Tribunale amministrativo di Stoccolma, Svezia), il quale ha concordato con l'Amministrazione Finanziaria svedese nel senso che la detrazione dovesse essere negata in base alla deroga e che ciò non potesse essere considerato contrario al diritto dell'UE. Per quanto riguarda la compatibilità della deroga con la libertà di stabilimento, il Förvaltningsrätten i Stockholm ha ritenuto che la norma si applicasse indipendentemente dall'ubicazione del destinatario degli interessi. Se la BF fosse una società svedese, tuttavia, la deroga risulterebbe inapplicabile, in quanto la Lexel e la BF avrebbero potuto fornire e ricevere contributi di gruppo tra loro. Pertanto, secondo i lavori preparatori, la detrazione degli interessi non avrebbe generato un significativo vantaggio fiscale. In tale contesto, il Förvaltningsrätten i Stockholm ha ritenuto che l'applicazione della deroga comportasse una restrizione alla libertà di stabilimento. Tuttavia, il Förvaltningsrätten ha ritenuto che la restrizione potesse essere giustificata.
- 34 La Lexel ricorreva in appello presso il Kammarrätten i Stockholm (Corte amministrativa d'appello di Stoccolma, Svezia) il quale respingeva il ricorso. Il Kammarrätten i Stockholm ha ritenuto che le circostanze del caso di specie sostenessero la conclusione che il rapporto obbligatorio era stato determinato affinché il gruppo potesse utilizzare le perdite in Francia avvalendosi della detraibilità prevista in Svezia. Secondo il Kammarrätten i Stockholm, la società non aveva dimostrato che il motivo per cui era sorto il debito non era

principalmente l'esistenza di un vantaggio fiscale significativo nell'interesse del gruppo. La deroga sarebbe stata pertanto applicabile.

- 35 Il Kammarrätten i Stockholm ha inoltre convenuto con la valutazione del Förvaltningsrätten che l'applicazione della deroga comportava una restrizione alla libertà di stabilimento. Il Kammarrätten i Stockholm ha inoltre rilevato che, per quanto riguarda la detraibilità degli oneri finanziari, si può verificare una situazione, in cui società di gruppi attivi a livello commerciale hanno versato interessi alle società del gruppo in altri Stati membri, che è stata considerata oggettivamente paragonabile alla situazione in cui gli interessi sono stati versati a società residenti all'interno del gruppo. Tuttavia, come il Förvaltningsrätten, il Kammarrätten i Stockholm ha ritenuto che la restrizione alla libertà di stabilimento potesse essere giustificata. Il Kammarrätten i Stockholm ha ritenuto che la regola dell'eccezione era volta alla repressione dell'evasione fiscale e che era idonea allo scopo per mantenere una distribuzione equilibrata della giurisdizione fiscale tra gli Stati membri. Secondo il Kammarrätten i Stockholm, la norma di esenzione non andava al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, ed era anche, con gli orientamenti forniti nei lavori preparatori per l'applicazione della norma, sufficientemente prevedibile per le imprese interessate.
- 36 Avverso la sentenza del Kammarrätten i Stockholm la Lexel ricorreva quindi dinanzi all'Högsta Förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) il quale dichiarava ammissibile il ricorso, nella parte riguardante la questione della compatibilità, con la libertà di stabilimento, del diniego, in applicazione della deroga, della detraibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti concessi da una società appartenente allo stesso gruppo del debitore. La questione dell'ammissibilità del ricorso è stata riservata quanto al resto.
- 37 Di conseguenza, nel contesto della verifica dell'ammissibilità del ricorso, l'Högsta Förvaltningsdomstolen non si pronuncerà sulla correttezza della valutazione del Kammarrätten i Stockholm secondo cui i requisiti della deroga ricorrerebbero nel caso di specie. Il riesame che dev'essere effettuato dall'Högsta Förvaltningsdomstolen si limiterà a stabilire se l'applicazione della deroga sia contraria al diritto dell'Unione. Nulla osta, tuttavia, in un secondo momento, a che l'Högsta Förvaltningsdomstolen, qualora dovesse riscontrare le ragioni per farlo, possa estendere l'esame dell'ammissibilità ad altre questioni.

Argomenti delle parti

LEXEL

- 38 La deroga implica una restrizione della libertà di stabilimento per due motivi. In primo luogo, si ritiene che esista un beneficio fiscale significativo se il beneficiario degli interessi fa parte di uno Stato membro che applica un'aliquota d'imposta più bassa di quella svedese. In secondo luogo, la deroga, unitamente alle regole del contributo del gruppo, prevede la detraibilità degli oneri finanziari

da sempre in caso di soddisfacimento delle condizioni di finanziamento di gruppo, il che non si verifica nel caso in cui il beneficiario degli interessi sia una società straniera non soggetta ad imposta in Svezia. La deroga comporta pertanto un trattamento particolare negativo delle situazioni transfrontaliere.

- 39 La restrizione alla libertà di stabilimento non può essere giustificata dalla necessità di combattere l'evasione fiscale o di mantenere un'equilibrata ripartizione della giurisdizione fiscale tra gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tale giustificazione sia considerata individualmente o congiuntamente. La deroga è intesa a combattere l'evasione fiscale, ma non si limita alle procedure puramente artificiali. In questo caso, sono coinvolti effettivi stabilimenti e imprese che svolgono un'attività economica reale. Il debito in questione è stato inoltre contratto a condizioni di mercato.
- 40 La deroga non mira direttamente a mantenere un'equilibrata ripartizione della giurisdizione fiscale tra gli Stati membri. La ripartizione del potere impositivo non può, di per sé, essere influenzata dal livello di imposizione o da un eventuale deficit del beneficiario. La detrazione degli interessi riduce sempre la base imponibile nello Stato di residenza del debitore e aumenta la base imponibile dello Stato di residenza della società mutuante. Ciò può rappresentare una minaccia per la base imponibile di uno Stato membro, ma non per un'equilibrata ripartizione della giurisdizione fiscale tra gli Stati membri.
- 41 La valutazione della proporzionalità non può essere fatta in contrasto con l'obiettivo di tutelare la base imponibile per l'imposta sulle società in Svezia, in quanto non si tratta di una giustificazione accettata. La deroga prevede una presunzione di un margine di elusione fiscale in tutte le situazioni in cui si ritiene che un rapporto di debito transfrontaliero comporti un beneficio fiscale significativo, che non è proporzionato.
- 42 Inoltre, l'applicazione della deroga va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di eliminare l'indebito vantaggio fiscale al momento del rigetto definitivo e integrale degli abbuoni di interessi. In questo caso, il diniego della detrazione può comportare una doppia imposizione in quanto la libertà fiscale in Francia è solo temporanea. Pertanto, una soluzione più proporzionata sarebbe la posticipazione del diritto a detrazione fino a quando l'operazione in Francia abbia iniziato a registrare utili.
- 43 Inoltre, non è possibile prevedere con sufficiente precisione l'eventuale applicazione della deroga. Le circostanze esposte nei lavori preparatori non costituiscono tali circostanze obiettive e verificabili che consentano di stabilire se una procedura costituisca una costruzione di puro artificio.

Amministrazione Finanziaria

- 44 La deroga si applica agli interessi passivi relativi a debiti nei confronti d'impresa dello stesso gruppo, indipendentemente dal luogo di residenza delle imprese e dal fatto che gli interessi passivi possano essere scambiati con contributi di gruppo.

Anche nei casi in cui esiste un diritto a fornire un contributo di gruppo tra due imprese svedesi, la detraibilità degli oneri finanziari deve pertanto essere esaminata alla luce della deroga. Se la legge sulle prestazioni di gruppo non prevede limitazioni tra le società, una simile contestazione porterà alla conclusione che la responsabilità tra le società non è stata sostenuta principalmente per ragioni fiscali, in quanto le società sarebbero state in grado di generare detrazioni equivalenti fornendo un contributo di gruppo. Il fatto che una revisione basata sulla deroga lo renda a volte applicabile e a volte no, non significa che essa implichi tale trattamento negativo particolare, che implichi una restrizione alla libertà di stabilimento.

- 45 Tuttavia, in presenza di una restrizione, essa può essere giustificata dalla necessità di mantenere un'equilibrata ripartizione della giurisdizione fiscale tra gli Stati membri e di combattere l'elusione e l'evasione fiscale. Nell'esaminare queste giustificazioni, non è necessario che la norma nazionale sia incentrata unicamente su costruzioni di puro artificio.
- 46 L'obiettivo generale delle norme sulla limitazione della detraibilità degli oneri finanziari consiste nel prevenire l'erosione della base imponibile sia in situazioni nazionali che transfrontaliere. Nelle situazioni transfrontaliere, le norme impediscono il trasferimento di utili non tassati dalla Svezia a un altro Stato membro, il che contribuisce a mantenere un'equilibrata ripartizione della giurisdizione fiscale tra gli Stati membri.
- 47 Lo scopo delle norme di finanziamento del gruppo è consentire la parificazione dei risultati tra le attività soggette a tassazione in Svezia. Pertanto, le norme non si applicano alle società del gruppo residenti che sono esenti o soggette ad imposta in forza di norme speciali o a società di gruppi esteri che non sono imponibili in questo caso. L'indebitamento di un gruppo può essere organizzato in modo tale da eludere le norme relative ai contributi di gruppo, che le norme sulla detraibilità degli interessi mirano a prevenire.
- 48 Nell'esame della detraibilità degli oneri finanziari per effetto della deroga, viene sempre effettuata una valutazione caso per caso se il debito è stato sostenuto principalmente per conferire un vantaggio fiscale sostanziale al gruppo d'interesse. Ai fini del diniego della detrazione occorre che il rapporto obbligatorio di cui trattasi sia in gran misura motivato da ragioni di natura fiscale. Pertanto, la detraibilità degli oneri finanziari non è automaticamente negata soltanto in quanto il prestito è stato erogato da una società di un altro Stato membro. Il livello di prova da applicare è lo stesso di qualsiasi altra domanda di detrazione.
- 49 La deroga è incentrata sul debito stesso e non sull'entità del tasso d'interesse stesso. Non è quindi sproporzionato negare il beneficio delle detrazioni per tutti gli interessi. I lavori preparatori delle disposizioni contengono indicazioni sufficienti sull'applicazione della deroga.

Sulla necessità di una pronuncia pregiudiziale

Introduzione

- 50 È pacifico che la Lexel e la BF siano imprese consociate e che ricorra la condizione della regola del 10%. Inoltre, il Kammarrätten i Stockholm ha rilevato che i requisiti della deroga sono soddisfatti. Come indicato supra ai paragrafi 36 e 37, l'Högsta Förvaltningsdomstolen non verificherà la posizione accolta al riguardo dal Kammarrätten. Resta quindi da verificare se sia compatibile con la libertà di stabilimento negare alla Lexel, sulla base della deroga, la detraibilità degli interessi passivi corrisposti alla BF.

Lettera di diffida della Commissione

- 51 La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Svezia dichiarando nel 2014, con lettera di diffida, che le restrizioni imposte dalla Svezia sulla detraibilità degli interessi per i finanziamenti infragruppo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 10, da b) a, e), della legge sull'imposta sui redditi sono incompatibili con l'articolo 49 del TFUE quando le restrizioni sono applicate ai gruppi in cui gli interessi sono stati versati a una società commerciale stabilita in un altro Stato membro (riferimento della Commissione: SG-Greffe (2014) D/17633, caso n. 2013/4206).
- 52 Il governo svedese ha risposto alla Commissione che, secondo il governo, le restrizioni al diritto alla detrazione degli interessi non comportano alcuna restrizione diretta o indiretta alla libertà di stabilimento. Secondo il governo, una restrizione indiretta può essere giustificata (Fi2014/4205).

Limitazione della libertà di stabilimento

- 53 Secondo la norma di esenzione, non viene operata alcuna distinzione tra gli interessi corrisposti ai beneficiari svedesi e gli interessi versati a destinatari non residenti. Tuttavia, Lexel considera che, in pratica, la norma porta ad un trattamento fiscale negativo degli interessi corrisposti ai beneficiari non residenti e quindi di una restrizione alla libertà di stabilimento. Nel valutare se ciò si verifichi, le seguenti circostanze possono essere, tra l'altro, di interesse.
- 54 Nel caso dei beneficiari svedesi, le norme sulla limitazione della detraibilità degli oneri finanziari derivano principalmente dagli interessi corrisposti alle imprese di investimento che sono tassate in base a un regime speciale e ai destinatari esenti, come i comuni e alcune associazioni e fondazioni senza scopo di lucro.
- 55 Tuttavia, possono essere soggetti a regolamentazione i pagamenti di interessi alle società di capitali svedesi soggette a tassazione secondo il regime normale. Tali pagamenti di interessi sono sempre soggetti alla regola del 10%, ma possono essere negate detrazioni se si applica la deroga. Se le società possono concedere e ottenere tra loro, senza limitazioni, con i relativi effetti dal punto di vista fiscale, contributi di gruppo, dai lavori preparatori deriva che la deroga non va applicata.

Tuttavia, i pagamenti di interessi tra società per azioni svedesi facenti parte dello stesso gruppo ma che non soddisfano le condizioni per la fornitura e il ricevimento di contributi di gruppo — ad esempio perché il requisito della proprietà di almeno il 90% non è soddisfatto — possono rientrare nella deroga.

- 56 Nel caso di specie, è pacifico che Lexel e BF avrebbero potuto, con effetto fiscale, concedersi l'un l'altra, contributi di gruppo, qualora BF fosse stata una società svedese e, pertanto, la deroga non fosse stata applicabile. Facendo riferimento a ciò, il Förvaltningsrätten e il Kammarrätten, hanno constatato l'esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento. L'Amministrazione Finanziaria svedese è tuttavia del parere opposto e il governo svedese ritiene inoltre che le norme sulla detraibilità degli interessi non comportino restrizioni alla libertà di stabilimento.

Eventuale giustificazione delle restrizioni

- 57 Se si dovesse ritenere che il diniego della detrazione di interessi comporti una restrizione alla libertà di stabilimento, occorre valutare se tale restrizione possa essere giustificata. La logica alla base degli obiettivi è quella di combattere l'evasione fiscale e di mantenere una ripartizione equilibrata dei diritti di tassazione.
- 58 Secondo i lavori preparatori, l'obiettivo generale della deroga è prevenire la pianificazione fiscale aggressiva, comprese le detrazioni di interessi (2012/13: 1 pag. 251). Considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la volontà di combattere l'evasione fiscale costituisce una giustificazione accettabile, tuttavia, la Lexel considera che la deroga non può essere accolta, in base al fatto che non concerne solo costruzioni artificiali (v., per esempio, Cadbury Schweppes, C-196/04, EU:C:2006:544, punto 51). Per parte sua, l'Amministrazione Finanziaria fa riferimento al fatto che, quando la volontà di evitare l'evasione fiscale è combinata con altre giustificazioni, possono essere ammesse anche norme non dirette solo contro costruzioni di puro artificio (v., ad esempio, Marks & Spencer, C-446/03, EU:C:2005:763, punti da 42 a 51).
- 59 L'Amministrazione Finanziaria svedese ha inoltre affermato che la deroga è intesa ad impedire l'aggiramento delle norme in materia di contributi di gruppo organizzando il debito di un gruppo in modo da garantire che gli utili conseguiti in Svezia possano essere compensati con le perdite di altri paesi (cfr. anche la fattura del gruppo. 2012/13:1, [punto] 254). La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha statuito in varie sentenze che, fatta eccezione per alcuni casi di cosiddette «perdite definitive», è compatibile con la libertà di stabilimento escludere i membri di gruppi stranieri dall'ambito di applicazione della regolamentazione del bilancio delle prestazioni di gruppo. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che ciò non significa che le società straniere del gruppo possano essere escluse dai vantaggi fiscali non connessi specificamente a tali regimi di compensazione (v., ad esempio, sentenza X BV e X NV, C-398/16 e C-399/16, EU:C:2018:110, punti da 39 a 42).

- 60 La causa X BV verteva sulle norme olandesi in materia di detraibilità degli interessi. Le norme riguardavano gli interessi sui prestiti concessi dalle società collegate, qualora il prestito fosse connesso all'acquisizione di azioni in una società collegata. In base a tali norme, gli interessi venivano sempre detratti se la società incorporata faceva parte di un'unità fiscale con la società incorporante. Tuttavia, qualora le società non fossero incluse in tale unità, il diritto a detrazione è stato previsto perché era probabile che il finanziamento e l'acquisto fossero basati prevalentemente su ragioni economiche oggettive o che la tassazione del tasso di interesse del beneficiario fosse ragionevole. La Corte di Giustizia UE ha rilevato che tale disparità di trattamento costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento che non può essere giustificato.
- 61 Le norme olandesi in materia di unità di bilancio corrispondono nel sistema fiscale svedese alle norme in materia di contributi di gruppo. Pertanto, nella causa X BV [causa], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che il nesso esistente tra le norme sulla detraibilità degli interessi e le norme sulle unità fiscali non giustificasse le norme olandesi. Tuttavia, una differenza tra le norme esaminate nella causa X BV e la normativa svedese, secondo le norme olandesi, è che le condizioni per le detrazioni erano diverse a seconda che la società incorporata facesse parte di un'unità fiscale con la società incorporante o no. Secondo la normativa svedese, la differenza tra il diritto a detrazione è invece riferita al fatto che il pagatore e il destinatario dell'interesse possano compensare i profitti e le perdite attraverso la fornitura di contributi di gruppo. Nella causa X BV, la Corte di giustizia dell'Unione europea sembra aver dato importanza al fatto che le norme olandesi non riguardano il diritto alla detrazione dell'imposta sugli interessi generati dal beneficiario (v. punto 41 della sentenza). Secondo il parere dell'Högsta Förvaltningsdomstolen, le conclusioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa X BV [caso] non sembrano quindi trasferibili alla normativa svedese.
- 62 Un'ulteriore questione su cui le parti divergono è se l'applicazione della regola dell'esenzione sia sufficientemente prevedibile e la norma soddisfi le esigenze di certezza del diritto (v., ad esempio, la causa SIAT, C-318/10, EU:C:2012:415, punti da 56 a 59). Per stabilire se ciò si verifichi, occorre valutare se le dichiarazioni rese nei lavori preparatori e riprodotte nei punti da 11 a 15 di cui sopra forniscano un orientamento sufficiente per l'applicazione della norma.

Conclusioni riassuntive

- 63 In conclusione, l'Högsta Förvaltningsdomstolen rileva che la percezione della compatibilità della deroga con il diritto dell'UE è divergente. Secondo la Lexel, la conclusione secondo cui è contrario al diritto dell'UE negare, in base alla deroga, la detrazione degli interessi da parte della società, trova sostegno nella lettera di messa in mora della Commissione. L'Amministrazione Finanziaria svedese, il governo svedese e il Kammarrätten ritengono al contrario e sono del parere che il diritto dell'UE non impedisca che la detrazione sia negata.

- 64 L'Högsta Förvaltningsdomstolen ritiene inoltre che, sulla base della giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea, non sia possibile trarre una conclusione solida su quale di tali punti di vista sia corretto. È pertanto necessario chiedere alla Corte di giustizia una pronuncia pregiudiziale.

Questione

- 65 Ciò premesso, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
- 66 Se sia compatibile con l'articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il diniego per una società svedese di portare in detrazione gli interessi versati ad una società controllata e residente in un altro Stato membro per il motivo che la principale ragione dell'insorgere dell'obbligazione è quella di ottenere un vantaggio fiscale significativo, qualora un simile vantaggio non sarebbe stato rilevato se entrambe le società fossero state svedesi in quanto soggette alle disposizioni sui contributi di gruppo.